

## **TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI**

### **Principali norme di riferimento**

#### **D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico); DPR n. 1026/1976**

Come prescritto dall'art. 11 del D.Lgs. 151 del 26/03/2001 (G.U. n. 96/2001) è stata effettuata la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e delle studentesse gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Questa valutazione è da estendersi anche per i tirocinanti ed i soggetti in alternanza scuola-lavoro eventualmente presenti presso la scuola; i rischi sono i medesimi previsti per il ruolo per cui il progetto di alternanza è stato attivato.

Le lavoratrici e le studentesse, sono state informate in merito alla necessità di informare il datore di lavoro in caso di maternità (consegna del certificato medico di gravidanza).

Al momento del sopralluogo è stato riscontrato che sono previste alcune attività che comportano saltuariamente l'esecuzione di lavori faticosi, pericolosi od insalubri, intesi come tali dalle norme in vigore a protezione delle lavoratrici madri.

In particolare sono identificabili le seguenti attività a rischio:

## 11.1. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

### Insegnanti e tirocinanti in affiancamento :

ATTIVITA'	RIFERIMENTO (D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (secondo D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA	ASTENSIONE FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO	NOTE
Traumatismi	Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 novembre 2005 (prot. n. 15)	In relazione alla richiesta [...] di concedere l'astensione del lavoro fino a sette mesi dopo il parto alle educatrici professionali nelle comunità alloggio per minori ed alle insegnanti di sostegno nella scuola materna ed elementare, si condivide l'indirizzo fornito da codesta Direzione Regionale alla Dpl di Brescia, ovvero di autorizzare l'astensione post-partum fino a sette mesi valutando, di volta in volta, ogni singolo caso	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)	All. B lett. A punto 1 b)	b) agenti biologici:	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	Rischio comunque eliminabile con misure organizzative
	All. C lett. A punto 2	2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	Rischio comunque eliminabile con misure organizzative

		figurino nell'Allegato B della presente legge."; .....			
Posture incongrue e stazione eretta prolungata	All. A lett. F e G	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
vicinanza od Impiego di prodotti chimici nei laboratori, pericolosi per la salute (rischio chimico)	All. A lett. A	A)Quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
	All. A lett. C	C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
	All. C lett. A punto 3 a), b), f)	3.Agenti chimici. a)sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o piu' delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o piu' delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreche'	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative

		<p>non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge: - mutagenicit� sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o2 (H340, H341), - cancerogenicit�, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351), - tossicit� per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362), - tossicit� specifica per organi bersaglio dopo esposizione s ingola, categorie 1 o 2 (H370, H371)";</p> <p>b)agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (comprese le polveri di legno duro)</p> <p>f)agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo</p>			
--	--	--	--	--	--

**Impiegata:**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RIFERIMENTO (D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)</b>	<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' (secondo D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)</b>	<b>ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA</b>	<b>ASTENSIONE FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO</b>	<b>NOTE</b>
Posture incongrue per impiego di VDT	Art 17 comma 1	1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. ....	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
Archiviazione pratiche (fatica fisica) front office (stazione eretta)	All. A lett G	G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
	All. C lett. A punto 1 b)	b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative

### Collaboratrici scolastiche:

ATTIVITA'	RIFERIMENTO (D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (secondo D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA	ASTENSIONE FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO	NOTE
Traumatismi	Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 novembre 2005 (prot. n. 15)	In relazione alla richiesta [...] di concedere l'astensione del lavoro fino a sette mesi dopo il parto alle educatrici professionali nelle comunità alloggio per minori ed alle insegnanti di sostegno nella scuola materna ed elementare, si condivide l'indirizzo fornito da codesta Direzione Regionale alla Dpl di Brescia, ovvero di autorizzare l'astensione post-partum fino a sette mesi valutando, di volta in volta, ogni singolo caso	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Rischio eliminabile con misure organizzative
Uso di scale	All. A lett. E	E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Rischio eliminabile con misure organizzative
Lavori pesanti con movimentazione di carichi	All. A lett. F	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Rischio eliminabile con misure organizzative
	All. C lett. A punto 1 b)	b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Rischio eliminabile con misure organizzative
Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per	All. A lett. C	C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Rischio eliminabile con

<p>la salute (rischio chimico) vicinanza con agenti chimici presenti nei laboratori, pericolosi per la salute (rischio chimico)</p>		<p>30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;</p>			<p>misure organizzative</p>
	<p>All. C lett. A punto 3 a), b), f)</p>	<p>3. Agenti chimici. a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge: - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351), - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362), - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)"; b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (comprese le polveri di legno duro)</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>Rischio eliminabile con misure organizzative</p>

		f)agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo			
Posture incongrue e stazione eretta prolungata	All. A lett G	G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
	All. C lett. A punto 1 b)	b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
Pulizia servizi igienici (rischio biologico)	All. B lett. A punto 1b)	b) agenti biologici:	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	Rischio comunque eliminabile con misure organizzative
	All. C lett. A punto 2	2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	Rischio comunque eliminabile con misure organizzative



		gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino nell'Allegato B della presente legge.";			
		.....			

**Personale di appoggio docente e non (assistenti disabili):**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RIFERIMENTO (D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)</b>	<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' (secondo D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)</b>	<b>ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA</b>	<b>ASTENSIONE FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO</b>	<b>NOTE</b>
Traumatismi	Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 novembre 2005 (prot. n. 15)	In relazione alla richiesta [...] di concedere l'astensione del lavoro fino a sette mesi dopo il parto alle educatrici professionali nelle comunità alloggio per minori ed alle insegnanti di sostegno nella scuola materna ed elementare, si condivide l'indirizzo fornito da codesta Direzione Regionale alla Dpl di Brescia, ovvero di autorizzare l'astensione post-partum fino a sette mesi valutando, di volta in volta, ogni singolo caso	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (rischio di reazioni improvvise e violente)	All. A lett. F, G e L	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	<b>SI</b>	<b>SI</b>	

		L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;			
Movimentazione manuale disabili	All. A lett. F e G	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
	All. C lett. A punto 1 b)	b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
Stretto contatto e igiene personale dei disabili (rischio biologico)	All. B lett. A punto 1b)	b) agenti biologici:	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	
	All. C lett. A punto 2	2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.";	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	

**Studentesse:**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RIFERIMENTO (D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)</b>	<b>DESCRIZIONE ATTIVITA' (secondo D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)</b>	<b>ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA</b>	<b>ASTENSIONE FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO</b>	<b>NOTE</b>
Traumatismi	Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 novembre 2005 (prot. n. 15)	In relazione alla richiesta [...] di concedere l'astensione del lavoro fino a sette mesi dopo il parto alle educatrici professionali nelle comunità alloggio per minori ed alle insegnanti di sostegno nella scuola materna ed elementare, si condivide l'indirizzo fornito da codesta Direzione Regionale alla Dpl di Brescia, ovvero di autorizzare l'astensione post-partum fino a sette mesi valutando, di volta in volta, ogni singolo caso	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Rischio eliminabile con misure organizzative
Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)	All. B lett. A punto 1 b)	b) agenti biologici:	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Rischio da eliminarsi con misure organizzative
	All. C lett. A punto 2	2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Rischio da eliminarsi con misure organizzative

		figurino nell'Allegato B della presente legge."; .....			
Posture incongrue e stazione eretta prolungata	All. A lett. G	G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Rischio da eliminarsi con misure organizzative
vicinanza od Impiego di prodotti chimici nei laboratori, pericolosi per la salute (rischio chimico)	All. A lett. A	A)Quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Rischio da eliminarsi con misure organizzative
	All. A lett. C	C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Rischio da eliminarsi con misure organizzative
	All. C lett. A punto 3 a), b), f)	3.Agenti chimici. a)sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o piu' delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o piu' delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreche' non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge: - mutagenicita' sulle cellule	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Rischio da eliminarsi con misure organizzative

		<p>germinali, categorie 1 A, 1 B o2 (H340, H341), - cancerogenicit�, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351), - tossicit� per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362), - tossicit� specifica per organi bersaglio dopo esposizione s ingola, categorie 1 o 2 (H370, H371)";</p> <p>b)agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (comprese le polveri di legno duro)</p> <p>f)agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo</p>			
--	--	---	--	--	--

## **Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica**

**[Priorità 1]**

### **Misure generali:**

Come stabilito dall'allegato IV comma 1.11 del D.Lgs. 81/2008 per le donne e le studentesse gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sarà predisposto un ambiente idoneo per riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.

Come prescritto dall'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 151/2001 le dipendenti ed i rappresentanti della sicurezza saranno informati sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

Nel caso di spostamento di mansioni sarà – contestualmente - informato il Servizio di Ispezione del Lavoro territorialmente competente ( D.Lgs. 151/2001 art. 12 comma 2).

Nelle scuole secondarie, prescrivere agli insegnanti di informare le studentesse:

- sulla opportunità di consegnare al dirigente scolastico l'eventuale certificato di gravidanza al fine di attivare le misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 151/2001.

La data e gli argomenti illustrati dovranno essere annotati sul registro di classe.

- sui risultati della valutazione dei rischi (in particolare rischio chimico/biologico)

Alle lavoratrici e studentesse gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (fino a sette mesi dopo il parto) non saranno affidati lavori o esercitazioni didattiche che comportino l'esposizione alle attività a rischio elencate, prevedendo adeguate misure organizzative da valutarsi di volta in volta in collaborazione con il RSPP (ad esempio lo spostamento ad altre mansioni oppure l'interdizione dalla singola attività lavorativa) laddove non sia possibile ricorrere a tali misure si procederà alla richiesta di astensione al Servizio di Ispezione del Lavoro territorialmente competente

**[Priorità 1]**

Nel caso di spostamento di mansioni sarà – contestualmente - informato il Servizio di Ispezione del Lavoro territorialmente competente (D.Lgs. 151/2001 art. 12 comma 2).

Alle tirocinanti sarà richiesto di dichiarare l'eventuale stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza [Priorità 1]

